



Il Consiglio federale adotta il progetto concernente la tutela giurisdizionale collettiva

Berna, 10.12.2021 - Il Consiglio federale presenta nuove proposte in materia di tutela giurisdizionale collettiva. L'attuale azione collettiva va ampliata affinché in futuro si possano far valere anche pretese di risarcimento. Nella seduta del 10 dicembre 2021, il Consiglio federale ha adottato il pertinente messaggio di modifica del Codice di procedura civile destinato al Parlamento, adempiendo così al mandato che quest'ultimo gli aveva conferito.

Se più persone sono danneggiate in modo uguale o analogo, secondo il diritto vigente in Svizzera ogni persona deve proporre individualmente un'azione per far valere i propri diritti. Pertanto, in caso di danni di lieve entità, i danneggiati spesso rinunciano ad attuare i loro diritti.

Con la mozione 13.3931 "Promozione e ampliamento degli strumenti di applicazione collettiva del diritto", il Parlamento chiede di migliorare la situazione a favore dei danneggiati. Nel 2018 il Consiglio federale ha inviato in consultazione delle proposte a tal fine. I riscontri pervenuti hanno dimostrato che la questione è molto controversa, motivo per cui, nel 2020 il Consiglio federale ha deciso di scindere l'applicazione collettiva del diritto dalla revisione del Codice di procedura civile (CPC) in corso e di trattare l'argomento separatamente. Nei dibattiti parlamentari relativi alla revisione del CPC è emerso chiaramente che il Parlamento si attendeva dal Consiglio federale nuove proposte in materia di tutela giurisdizionale collettiva.

Il Consiglio federale propone ora al Parlamento una soluzione più semplice e snella rispetto all'avamprogetto. In concreto intende ampliare l'attuale disciplinamento dell'azione collettiva nel CPC, al fine di facilitare in particolare l'applicazione delle pretese di risarcimento nel caso dei cosiddetti danni di massa e diffusi.

Azione collettiva per far valere pretese di risarcimento

Finora l'azione collettiva nel CPC era limitata a lesioni della personalità. In futuro dovrà essere possibile proporre un'azione collettiva per qualsiasi violazione dei diritti. Affinché un'associazione possa intentare un'azione collettiva, d'ora in avanti dovranno essere adempiute condizioni aggiuntive rispetto a quelle attuali. In particolare, l'associazione non potrà avere scopo di lucro e dovrà esistere da almeno 12 mesi.

In futuro un'associazione potrà far valere anche le pretese di risarcimento dei danneggiati. A tal fine occorre che gli interessati l'abbiano preventivamente autorizzata ad agire in giudizio per loro conto oppure che abbiano successivamente dichiarato di voler aderire alla causa. Presupposto per una tale azione collettiva è che almeno dieci interessati abbiano autorizzato l'associazione o l'organizzazione ad agire in giudizio prima dell'avvio del procedimento. Affinché tutti possano venire a conoscenza delle azioni collettive pendenti o giudicate, ogni Cantone dovrà tenere un corrispondente registro elettronico pubblico.

Possibilità di transazioni giudiziarie collettive

Nella nuova procedura dell'azione collettiva dovrà anche essere possibile giungere a un accordo collettivo consensuale tra le parti mediante una transazione giudiziaria collettiva. Una volta approvata e dichiarata vincolante dal giudice, questa transazione varrà per tutte le persone interessate che hanno aderito all'azione collettiva.

In via eccezionale, sarà anche consentito giungere a una transazione giudiziaria collettiva senza una precedente azione collettiva. A determinate condizioni, in futuro una transazione collettiva approvata potrà valere per tutte le persone interessate che non hanno dichiarato di ritirarsi dalla transazione entro un determinato termine. Gli interessati che si ritirano potranno continuare ad applicare i loro diritti individualmente. Il Consiglio federale rinuncia invece a introdurre una procedura separata per transazioni di gruppo e azioni di gruppo.

Indirizzo cui rivolgere domande

Philipp Weber, Ufficio federale di giustizia, T +41 58 465 32 09,
philipp.weber@bj.admin.ch

Links

[Messaggio \(FF 2021 3048\)](#)

[Progetto \(FF 2021 3049\)](#)

Pubblicato da

Il Consiglio federale

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>

Dipartimento federale di giustizia e polizia

<http://www.ejpd.admin.ch>

Ufficio federale di giustizia

<http://www.bj.admin.ch>

<https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-86344.html>